

Causa T-84/96 R

Cipeke — Comércio e Indústria de Papel, Lda contro Commissione delle Comunità europee

«Politica sociale — Fondo sociale europeo —
Decisione che ordina la restituzione parziale di un contributo
per un programma di formazione professionale — Procedimento sommario —
Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Insussistenza»

Ordinanza del presidente del Tribunale 8 ottobre 1996 II - 1315

Massime dell'ordinanza

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di una decisione che impone ad un'impresa il rimborso di un contributo comunitario indebitamente riscosso — Presupposti per la concessione — «Periculum in mora» — Nozione — Onere della prova

(Trattato CE, art. 85; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

Il «periculum in mora» incombente su un'impresa, atto a giustificare che sia concessa la sospensione dell'esecuzione di una decisione che le impone il rimborso di un contributo comunitario indebitamente riscosso, sussiste unicamente nel caso in cui

l'esecuzione di tale obbligo, anche mediante la costituzione di una garanzia bancaria, comprometta l'esistenza dell'impresa interessata. Spetta alle imprese dimostrare che ciò risponde al vero.

Questa dimostrazione non è fornita mediante la produzione di dichiarazioni tributarie di conti di gestione da cui risultino

perdite durante diversi esercizi consecutivi. Infatti, le dichiarazioni tributarie e i conti di gestione sono documenti contabili che tracciano un quadro statico della situazione dell'impresa, il quale, in mancanza segnatamente di qualsiasi riferimento alla posizione di questa sul mercato, non basta a descrivere esaurientemente la sua effettiva situazione economica e, in particolare, la sua incapacità di ottenere crediti presso istituti bancari.